



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 928 del 2016, proposto da:

Italtronic Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Arianna Salvalaio C.F. SLVRNN72A58L736R, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre, via Mestrina, 62/B;

contro

Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta C.F. NNTNTN60S07L736V, Maurizio Ballarin C.F. BLLMRZ52E21L736C, Nicoletta Ongaro C.F. NGRNLT60B64F241K, con domicilio eletto presso Antonio Iannotta in Venezia, Avvocatura Civica - San Marco 4091;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Comune di Venezia 16.6.2016 n. 363/2016 prot. n. 2016/287159 disciplinante gli orari di esercizio dei giochi

leciti, che consentono la vincita di denaro, installati in sale giochi, sale scommesse e in esercizi commerciali, nonché delle sale scommesse.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- la ricorrente è una società che gestisce una sala Bingo e Slot che occupa circa 75 lavoratori;
- anteriormente all'adozione del provvedimento impugnato la società ricorrente esercitava la propria attività dalle ore 9 alle ore 04, con un orario di apertura pari a diciassette ore giornaliere;
- l'ordinanza impugnata ha limitato l'orario di esercizio delle attività di gioco e scommesse a otto ore giornaliere (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 di tutti i giorni, compresi i festivi);

Ritenuta prima facie meritevole di apprezzamento la censura con cui la ricorrente deduce che la gravata ordinanza sindacale è viziata da difetto di proporzionalità in quanto l'atto impugnato:

- a) riduce drasticamente l'orario di esercizio della sala da gioco e scommesse ricorrente (che passa da 17 a 8 ore giornaliere, festivi inclusi, con una riduzione superiore al 50%);

b) detta una regolamentazione uniforme dell'orario in cui è possibile espletare l'attività di gioco e scommessa, senza operare alcuna distinzione tra i pubblici esercizi che hanno ad oggetto esclusivo o principale le attività di gioco e scommessa (case da gioco) e gli esercizi commerciali in cui le suddette attività sono meramente accessorie (tabaccai, bar) rispetto ad altre attività aventi carattere principale;

Apprezzato favorevolmente il periculum in mora in ragione del grave pregiudizio che il consolidamento degli effetti dell'ordinanza impugnata - allo stato adottata dal Comune solo in via sperimentale sino al 31 dicembre 2016 - potrebbe arrecare sugli investimenti medio tempore effettuati dalla società ricorrente e sui livelli occupazionali;

Impregiudicata la possibilità per Comune di rimodulare e limitare gli orari di esercizio delle case da gioco e scommesse per contrastare il fenomeno della ludopatia (la giurisprudenza sul punto è pacifica), purchè la disciplina in concreto adottata sia ragionevole e proporzionata agli obiettivi perseguiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

a) sospende l'efficacia dell'ordinanza impugnata nella parte in cui limita dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 di tutti i giorni, festivi inclusi, l'orario di esercizio della sala da gioco e scommesse gestita dalla parte ricorrente;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 gennaio 2017;

Condanna la P.A. al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1000 (euro mille/00) oltre accessori di legge, se dovuti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Marco Rinaldi, Referendario, Estensore

Michele Pizzi, Referendario

L'ESTENSORE

Marco Rinaldi

IL PRESIDENTE

Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO